



ROLANDO RAMACCIOTTI
NOTAIO

Repertorio n. 54488

Fascicolo n. 13624

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di novembre, -----

----- 12 novembre 2013 -----

alle ore diciotto, -----

in Modena, nel mio Studio in Via Anacarsi Nardi n. 35, -----

davanti a me Avv. Rolando Ramacciotti, Notaio iscritto nel ruolo del

distretto notarile di Modena con residenza in Modena, è comparso il Signor:

=FIORINI UMBERTO= nato a Modena l'1 novembre 1946, per la carica

domiciliato presso la società di cui infra, -----

comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi

chiede di ricevere questo atto, al quale premette e mi dichiara: -----

1) che è convocata per oggi, in questo luogo ed ora, l'assemblea

straordinaria della società di mutuo soccorso denominata: "SOCIETA'

MASCHILE E FEMMINILE DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI ARTIGIANI

ED OPERAI DEL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO" con sede

in San Cesario Sul Panaro (MO) in Corso Libertà n. 99, Codice Fiscale

80000430365 giuridicamente riconosciuta della quale esso comparente è

Presidente del Consiglio Direttivo; -----

2) che l'ordine del giorno reca: -----

A) approvazione dello Statuto in conseguenza alle modifiche della L. 3818

del 15 aprile 1886 - con DL 18 ottobre 2012; -----

B) varie ed eventuali; -----

3) che lo stesso comparente, a norma di legge e di statuto, nella sua

UFFICIO DELLE ENTRATE
DI MODENA

REGISTRATO il 22/11/2013

di N° 14174

ATTI PUBBLICI - SETTE AT

€ 168,00

L.

precitata veste e qualità assume la presidenza della assemblea col
 consenso di tutti i partecipanti alla stessa; -----

4) che sono presenti n.7 (sette) soci su n. 109 (centonove) soci che
 compongono la compagine sociale, e precisamente oltre al Presidente i
 Signori: Rosi Luciano, Masetti Mario, Cavallini Giovanni, Tisi Fernando, Soli
 Imerio, Malferrari Giuseppe;

= che detti soci sono stati iscritti nel libro soci in data che consente la loro
 valida partecipazione alla assemblea; -----

5) che l'organo amministrativo è presente in persona del Presidente
 comparente e dei Signori Rosi Luciano, Masetti Mario, Cavallini Giovanni,
 Tisi Fernando, Soli Imerio; assenti giustificati gli altri; -----

= che non esiste il Collegio Sindacale; -----

6) che egli ha provveduto ad accertare la identità e la legittimazione dei
 presenti all'assemblea; -----

7) che l'assemblea regolarmente convocata a norma di Statuto risulta
 pertanto validamente costituita in seconda convocazione a norma di statuto
 ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno; -----

----- ciò premesso e dichiarato -----

e previa dichiarazione degli intervenuti di essere perfettamente informati
 degli argomenti di cui all'ordine del giorno, il Presidente della assemblea
 passa alla trattazione degli argomenti stessi, illustrando brevemente i motivi
 che consigliano di prendere le deliberazioni prospettate; -----

poi, il Presidente della assemblea mi consegna il testo del nuovo statuto e
 mi chiede di leggerlo ai presenti; previa lettura da me datane in assemblea,
 il testo del nuovo statuto viene allegato, per il caso di sua approvazione, a

questo atto sotto la lettera =A=.

A questo punto il Presidente mette ai voti in forma palese per alzata di mano le seguenti -----

----- deliberazioni: -----

"L'assemblea, udita ed approvata la relazione del Presidente, ritenuto che le deliberazioni di cui appresso siano di essenziale interesse per la società, subordinatamente alla osservanza delle norme di legge, -----

----- delibera: -----

A) di abrogare totalmente tutti i patti contenuti nell'atto costitutivo e nello Statuto sociale attuale e di adottare quali nuovi patti quelli contenuti nello Statuto testè letto in assemblea ed allegato sub "A" al relativo verbale;

B) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per l'esecuzione di quanto sopra deliberato, compresa quella di apportare al verbale di assemblea ed all'allegato statuto, tutte le modifiche che fossero richieste in sede di trascrizione del presente atto al Registro delle Imprese."

Dopo prova e controprova le suddette deliberazioni risultano approvate all'unanimità per alzata di mano e vengono adottate dalla società. -----

Alle ore diciannove, non essendovi più nulla da deliberare e poichè nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea. -----

Io Notaio ho letto al comparente, che lo approva, questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su di un foglio per tre facciate intere e fino qui della quarta. -----

F.TO FIORINI UMBERTO -----

F.TO AVV. ROLANDO RAMACCIOTTI NOTAIO (L.S.) -----

ALLEGATO =A= ATTO NOTAIO RAMACCIOTTI REP. N. 54488/13624

----- SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO -----

TITOLO I -----

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

Art. 1 - Denominazione -----

È costituita in San Cesario sul Panaro una Società di Mutuo Soccorso con denominazione "SOCIETÀ MASCHILE E FEMMINILE DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI ARTIGIANI ED OPERAI DEL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO". -----

La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni. -----

Art. 2 - Sede e durata -----

La società ha sede legale nel Comune di San Cesario sul Panaro - Corso Libertà 99. -----

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società. -----

La sua durata è illimitata. -----

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa. -----

La società può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con



decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi. ----

TITOLO II -----

SCOPO ED OGGETTO -----

Art. 3 - Scopo e oggetto -----

La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione della solidarietà tra i cittadini. -----

La Società ha lo scopo di erogare nei limiti delle proprie disponibilità economiche, ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali. -----

La Società si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886 di: -----

a) Diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto; -----

b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge; -----

- c) svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private; -----
- d) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia; -----
- e) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari; -----
- f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti, anche solo mediante contributo alle spese funerarie; -----
- g) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei loro familiari. -----

In particolare sarà possibile: -----

- stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale; -----
- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalle Legge 3818/1886. -----
- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale. -----

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti

mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi. -----

TITOLO III -----

SOCI -----

Art. 4 – Soci -----

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. -----

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. -----

I soci possono essere: soci ordinari e soci sostenitori. -----

Art. 5 – Soci ordinari -----

Sono soci ordinari della Società coloro – persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti, deliberate dal Consiglio di amministrazione. ---

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni

altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione. -----

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera. -----

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto. -----

I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie – con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società. -----

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente Statuto e dal Regolamento. -----

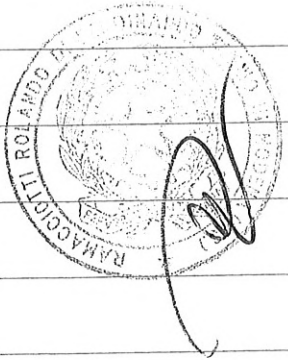
Art.6 – Soci sostenitori -----

Sono soci sostenitori della Società coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura. -----

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società. -----

Gli Enti sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i soci, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento. -----

Art. 7 - Obblighi dei Soci -----



I soci sono tenuti a: -----

a) rispettare lo Statuto della Società; -----

b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; -----

c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed i contributi così come determinati dal regolamento od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 8 – Recesso -----

Il Socio può recedere dalla Società. Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società. -----

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. -----

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. -----

Art. 9 – Esclusione -----

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi: -----

a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento; -----

b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi,

premi etc.; -----

c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Società ed il suo funzionamento; -----

d) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci. -----

TITOLO IV -----

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI -----

Art. 10 - Organi della Società -----

Gli Organi della Società sono: -----

a) l'Assemblea dei Soci; -----

b) il Consiglio di amministrazione; -----

c) il Presidente; -----

d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge. -----

Art. 11 – Assemblea generale dei soci -----

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea. -----

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci. -----

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe. -----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all'Assemblea

ordinaria dei soci: -----

a) approvare il rendiconto economico annuale; -----

b) eleggere il Consiglio di amministrazione; -----

c) approvare i regolamenti interni; -----

d) nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge; -----

e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione

e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 (novanta)

giorni prima dell'Assemblea; -----

f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati

dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di

amministrazione. -----

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci: -----

1) modificare lo Statuto; -----

2) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori; -----

3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura

anche patrimoniale. -----

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci -----

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di

amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla

chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano,

entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di

Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante

avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e

della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24

(ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza. -----

L'avviso di convocazione di assemblea straordinaria deve essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. -----

Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci ---

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto. -----

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. -----

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. ----

Art. 14 - Consiglio di amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 (cinque) a 11 (undici) consiglieri. -----

Essi sono eletti fra i soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili. -----

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un socio non consigliere. -----

Art. 15 - Compiti del Consiglio di amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di: -----

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; -----
- b) redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni; -----
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche; -----
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale; -----

e) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; -----

f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione; -----

g) assumere e licenziare il personale. -----

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di amministrazione -----

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. -----

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi. -----

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. -----

Art. 17 - Il Presidente -----

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze. -----

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui. -----

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente più anziano. -----

Art. 18 – Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Società procede alla nomina dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso od a quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e dalle altre norme di legge in materia.

Art. 20 - Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 21 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di

amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei sindaci, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce. -----

Art. 22 - Clausola finale -----

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle Società di mutuo soccorso, nonché in quanto compatibili, con le disposizioni dedicate alle società cooperative. -----

F.TO FIORINI UMBERTO -----

F.TO AVV. ROLANDO RAMACCIOTTI NOTAIO (L.S.) -----

Io sottoscritto Avv. ROLANDO RAMACCIOTTI Notaio in Modena attesto la conformità con l'originale ai miei atti, debitamente firmato, della presente copia che consta di =5= fogli e si rilascia per **SGRAVIO FISCALE**

Modena, 20 GENNAIO 2014

